

Affissa all'Albo Pretorio  
il 01 AGO. 2016  
n. 1097

## COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN 1<sup>A</sup> CONVOCAZIONE  
N. 41 DEL 1<sup>o</sup> agosto 2016

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 26712000, per le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, n. 462/2015 del 16/09/2015 rg. N. 351/2007 – Giudizio dipendente Lucia Gatti c/o Comune di Isola del Liri.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di agosto alle ore 15:07 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI FUCCHIO ANTONELLA		X
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO		X
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO		X
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 12 Assenti n.5

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano Ilaria, Scala Gianni e Romano Pierluigi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Interviene il cons. Palleschi L. per chiedere un'unica discussione per i punti all'o.d.g. riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il Presidente pone a votazione la richiesta:

Voti - astenuti: ////; Favorevoli: 12; Contrari: ////

Si procede con un'unica discussione.

Si da atto che entra in aula il cons. Altobelli E., sono le ore 15:22.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

**PREMESSO** che:

- La Sig.ra Lucia Gatti, già dipendente di ruolo del Comune di Isola del Liri, ricorreva avverso il Comune stesso con ricorso ex art. 414 cpc, notificato all'Ente in data 16/08/2007, ed assunto al protocollo generale al numero 17613 del 20.08.2007, per denunciare il demansionamento e/o dequalificazione professionale, quale condotta datoriale nei suoi confronti, posta in essere in violazione degli artt.52 D.Lgs.165/2001, 2103 c.c., nonché 2, 35 e 36 Cost.; la lesività della medesima condotta sotto l'ulteriore profilo del mobbing in relazione all'art. 2087 C.C.; la violazione del diritto all'assegnazione in mansioni conferenti alla qualifica e alla professionalità acquisita, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale anche sotto il profilo della perdita di chance; la lesione dei diritti inerenti alla professionalità e alla personalità della dipendente; la pregiudizievole incidenza della rappresentata condotta datoriale sotto vari profili di danno patrimoniale e non patrimoniale";
- Il Giudice del Lavoro con la sentenza n. 462/2015, notificata all'Ente, con formula esecutiva, in data 18.11.2015, ha parzialmente accolto il ricorso della Sig.ra Lucia Gatti;
- nella sentenza del Tribunale di Cassino, (allegata al presente atto per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale) – con funzioni di Giudice del Lavoro n°462/2015 del 16/09/2015 RG n. 351/2007, pervenuta in atti comunali con prot. n° 18466 del 19/11/2015, il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno da demansionamento e mobbing, presentata dalla dipendente comunale Sig.ra Lucia Gatti, ha condannato il Comune di Isola del Liri per:
  1. il demansionamento subito dalla dipendente Gatti Lucia nel periodo dal 1 novembre 2001 al 23 ottobre 2006 con diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente, in un importo pari alla metà della retribuzione allora percepita per l'intero periodo del demansionamento;
  2. del danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, per invalidità permanente di grado pari al 6%, da liquidarsi nella misura di € 8.494,00 oltre accessori come per legge;
  3. al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate per € 3.600,00, oltre Iva e Cpa, in misura dei 2/3, pari ad € 1.800,00;

**CONSIDERATO** che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.



- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- tale orientamento è stato esteso anche nel rito del lavoro dal momento che l'art. 431 c.p.c. dispone la provvisoria esecutività sia dei provvedimenti di condanna in favore del lavoratore (1° comma), sia di quelli di condanna in favore del datore di lavoro (5° comma);

#### VALUTATO CHE:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012) ed infatti, questo Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 160 del 04/12/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro. Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino Sez. Lavoro n. 462/2015 pubblicata il 16/09/2015 R.G. N. 351/2007 - Nomina Legale", esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto altresì ad impugnare la sentenza di cui trattasi;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che "...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – "...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva..." e, anche "...qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente"( Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006);

**VISTO:**

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**RICHIAMATO IL PARERE** della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana n. 177 del 13 maggio 2015 nella parte in cui prevede che " ... la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali; in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2 del TUOEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In questa ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un'inammissibile aporia logica.

*Il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato";*

**EVIDENZIATO** che con la sentenza in riferimento il Comune è stato condannato per:

1. il demansionamento subito dalla dipendente Gatti Lucia nel periodo dal 1 novembre 2001 al 23 ottobre 2006 con diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente, in un importo pari alla metà della retribuzione allora percepita per l'intero periodo del demansionamento;
2. del danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, per invalidità permanente di grado pari al 6%, da liquidarsi nella misura di € 8.494,00 oltre accessori come per legge;
3. al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate per € 3.600,00, oltre Iva e Cpa, in misura dei 2/3, pari ad € 1.800,00;

che ha considerevolmente ridimensionato le originarie pretese risarcitorie prodotte con il ricorso presentato dalla dipendente comunale Gatti Lucia diretto al riconoscimento di assegnazione alle mansioni della categoria "B", all'accertamento di una condotta mobizzante, alla condanna di tutte le spese mediche, del danno biologico pari ad € 94.219,62, del danno esistenziale pari ad € 140.700,00, del danno morale pari ad € 47.109,81, del danno alla professionalità pari ad € 94.219,62, del danno all'immagine e perdita di chance pari ad € 50.000,00;

**PRESA VISIONE** della quantificazione relativa alla sentenza presentata dalla parte ricorrente in data 16.10.2015 per l'importo complessivo di € 74.556,93 a titolo di sorte, oltre ad € 1.800,00 Iva e Cpa per spese di lite;

**VISTO**, altresì, l'atto di precetto notificato in data 13.05.2016 ed assunto al protocollo generale dell'Ente al numero 8324 in pari data, con il quale l'avvocato di parte ricorrente ha provveduto alla quantificazione puntuale degli importi dovuti dall'Ente che si dettagliano di seguito:

descrizione spesa a carico dell'Ente	importo
Danno professionale ed accessori sentenza n. 462/2015	€ 66.062,93 calcolati al 30.09.2015

Danno biologico sentenza n. 462/2015	€ 8.494,00
Spese di giudizio liquidate in sentenza n. 462/2015	€ 1.800,00
Iva e Cpa	€ 483,84
Interessi legali su credito rivalutato dal 01.10.2015 al 29.04.2016	€ 101,24
Diritti ed onorari atto di precetto	€ 951,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 77.893,61</b>

**DATO ATTO**, pertanto, che l'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è atto necessariamente propedeutico al pagamento degli importi sopra dettagliati in quanto la Corte dei Conti nel parere sopra citato precisa che *“ il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso. Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.*

*Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del consiglio comunale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anche essi attraverso l'atto programmatico generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione.*

*Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa.*

*La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale”;*

**DATO ATTO**, pertanto che questo Ente, in ottemperanza alla normativa sopra esposta e agli orientamenti della Corte dei Conti, può dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro, nonché all'atto di precetto di cui trattasi, con riferimento al pagamento dell'indennità risarcitoria e delle altre spese solo a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016, nonché in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, momenti propedeutici imprescindibili per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 194 del Tuel;

**CHE** questo Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione anno 2016 e relativi allegati solo in data 7 giugno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31;

**CHE** al pagamento del debito l'Ente può provvedere, ai sensi del comma 2, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, mediante un piano di rateizzazione, convenuto con il creditore, della durata di tre anni;

**CHE** con nota pec prot n. 11991 del 20.07.2016, a firma del Sindaco, si comunicava allo Studio Legale Tamburro, difensore della dipendente Sig.ra Lucia Gatti, la volontà dell'Amministrazione di procedere al riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di cui trattasi mediante pagamento rateale in tre anni, e si chiedeva di far conoscere la disponibilità di accettare o meno la proposta dell'Amministrazione;

**CHE** lo studio Legale Tamburro, con nota pec prot. n. 12251 del 22.07.2016 si è dichiarato disponibile al pagamento rateale in tre anni, comunque comprensivo di calcolo degli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria da pagarsi nell'ultima rata prevista per l'anno 2018;

**DATO ATTO** che il calcolo degli interessi, nonché la rivalutazione monetaria verrà effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata prevista al 30 settembre 2018;

**RITENUTO**, pertanto, dover riconoscere le somme rivenienti dalla sentenza, nonché dall'atto di precetto, quale debito fuori bilancio e di stabilire i mezzi cui fare fronte;

**DATO ATTO** che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 *"i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti"*;

**VISTA** la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 2.08.2007 diramate dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

**DATO ATTO** del parere dell'Organo di revisione dell'Ente prot. n. 12750 del 01.08.2016, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUOEL;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio I, competente in materia, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, competente in materia, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n. //; Favorevoli : n. 12; Contrari: n. 01 (Altobelli Enzo)

## **D E L I B E R A**

1. di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo netto (senza calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria) di € 77.893,61 di cui alla sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro n. n°462/2015 del 16/09/2015 RG n. 351/2007;
3. di pagare alla dipendente Gatti Lucia la somma complessiva netta (senza calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria) di € 77.893,61 mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, con gli ammontari e le scadenze che seguono:
  - € 25.964,536 da pagare entro il 30.09.2016;
  - € 25.964,536 da pagare entro il 30.09.2017;
  - € 25.964,536 oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi a fine periodo da pagare entro il 30.09.2018;
4. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma nel modo seguente:
  - € 25.964,536 al capitolo 271.02 del bilancio 2016;

- € 25.964,536 al capitolo 271.02 del bilancio 2017;
- € 25.964,536 oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi a fine periodo al capitolo 271.02 del bilancio 2018;

5. di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

6. di dare atto che l'esatta quantificazione verrà determinata in sede di liquidazione per l'aggiornamento dei tassi di interesse e gli indici Istat da applicarsi per il calcolo della rivalutazione monetaria, ed in caso di annullamento da parte della Corte di Appello di Roma si provvederà al recupero della somma;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

8. di dare atto, altresì, che con deliberazione di Giunta Municipale n. 160 del 04/12/2015, avente ad oggetto: *"Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro. Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino Sez. Lavoro n. 462/2015 pubblicata il 16/09/2015 RG. N. 351/2007 – Nomina Legale"*, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza di cui trattasi,

9. di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Quindi per l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Astenuti: n. //; Favorevoli : n. 12; Contrari: n. 01 (Altobelli Enzo)

**Oggetto: Punti o.d.g. 2, 3, 4, 5, 6.**

PRESIDENTE: prende la parola l'assessore Palleschi, prego. ASSESSORE PALLESCI: presidente solo una cosa. Poiché tutte le fattispecie dal punto tre a susseguire di cui all'ordine del giorno riguardano sostanzialmente debiti fuori bilancio, proporrei al consiglio una discussione unica e poi magari passiamo al voto delibera per delibera. Due fattispecie riguardano debiti derivanti da sentenze di cui all'articolo 194 lettera a. Quindi almeno su questo posso fare una discussione e poi per quanto riguarda i debiti derivanti da prestazioni di servizi di cui all'articolo 194 lettera a faccio una discussione separata e nell'ambito della discussione approfondirò gli aspetti differenziati per ogni delibera. PRESIDENTE: Mettiamo a votazione la proposta dell'assessore. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 12 favorevoli. ASSESSORE PALLESCI: con le delibere che ci accingiamo ad illustrare andiamo a riconoscere quelli che sono i debiti fuori bilancio dell'ente. Alcuni di questi debiti fuori bilancio, come anticipato, riguardano debiti derivanti da sentenza esecutiva, e sono in particolare il debito che riguarda il punto all'ordine del giorno illustrato, Gatti Lucia contro comune di Isola del Liri, quindi da sentenza. E un'altra sentenza che è relativa al giudizio Marcilli Luciana contro il comune di Isola del Liri. Per quanto riguarda queste due delibere sono delibere derivanti da sentenza esecutiva. Per cui il consiglio ha poco da fare, il rapporto insorge all'esterno del consiglio. È necessario semplicemente prendere atto di quella che è una decisione del giudice e trovare il mezzo economico per farvi fronte. Mezzo economico che è stato già illustrato dall'assessore al bilancio in quanto nella delibera di salvaguardia sono stati scritti ai capitoli 272.02 se non erro i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la sentenza Gatti Lucia per quanto riguarda la narrativa della delibera in questo caso veniva proposto all'ente un ricorso ex articolo 414 presso il tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nel quale sostanzialmente la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e successivamente dichiarare il demansionamento della dipendente a far data dal novembre 2001 fino alla data in cui il giudice avrebbe ritenuto opportuno sussistere questo demansionamento. Da un altro lato la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e dichiarare una condotta mobbizzante da parte dell'ente. Con sentenza notificata a questo ente nel novembre 2015 il giudice in parziale accoglimento della domanda riconosceva il demansionamento della signora Gatti, invece non riconosceva la sussistenza di alcuna condotta mobbizzante. Questa sentenza ha comunque comportato un debito per l'ente ovviamente di cui non c'era copertura finanziaria, che è così sintetizzato. € 74.556,93 a titolo di sorte più € 1.800 per Iva e Cpa, quindi spese ... . È stato contattato l'avvocato della parte ricorrente, mi pare fosse in questo caso... va bene, è stato contattato da questo ente l'avvocato della parte ricorrente ed è stato chiesto all'avvocato di poter accettare la nostra proposta del piano di rateizzazione in tre esercizi finanziari dell'importo così come evidenziato. La ricorrente per il tramite del suo avvocato ha accettato il nostro piano di riparto, per cui... così come d'altra parte previsto dall'articolo 194 comma 2 del Tuel. Pertanto con la presente deliberazione deliberiamo di pagare alla dipendente Gatti Lucia la somma complessiva netta senza calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria € 77.193,61 mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, con gli ammontati e le scadenze che seguono; € 25.964,566 da pagare entro il 30/9/2016, € 25.964,536 da pagare entro il 30/9/2017, € 25.964,536 oltre a interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi a fine periodo da pagare entro il 30/9/2018. Ovviamente questa delibera ha avuto parere positivo da parte dell'organo di revisione e come per legge sarà trasmessa alla procura generale presso la Corte dei Conti. Quindi invito il consiglio a votare favorevolmente questa delibera e di procedere quindi al riconoscimento del debito esposto. Passo alla seconda sentenza, se mi consentite facendo quindi un'inversione, che è quella relativa invece alla causa tra Marcilli Luciana e il comune di Isola del Liri. Sostanzialmente qui veniva proposto atto di citazione avverso il comune. Il comune veniva citato a comparire presso il tribunale di Cassino perché si accertasse e dichiarasse la responsabilità dell'ente per quanto riguarda il sinistro occorso alla signora Marcilli mentre percorreva la via Nazionale. Trattasi sostanzialmente di un'ipotesi di cui all'articolo 2051 c.c., cioè di insidia stradale. Ci piove dal cielo una sentenza, ci piove letteralmente dal cielo una sentenza in data così come nella narrativa della delibera con la quale il giudice adito dichiara sussistere la responsabilità dell'ente per il sinistro occorso alla signora



Marcilli e condanna in contumacia l'ente al pagamento della somma così come descritta in narrativa e specificata nel dispositivo per un totale di € 63.964,48. In questo caso devo sottolineare due tre cose. In primis da quando ci è piovuto dal cielo questa sentenza ci siamo subito resi conto che il comune era stato condannato come detto in contumacia. In buona sostanza il comune non si era costituito in giudizio a tutela delle proprie ragioni. Cosa gravissima soprattutto in questo particolare caso di specie, in quanto il 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva che può essere superata dall'ente solo dimostrando durante il giudizio un'interruzione del nesso causale che va ad interrompere la condotta e il danno evento. Cosa che non è stato possibile perché l'ente non si era costituito. Da una ricerca effettuata da questa amministrazione veniva fuori che l'atto di citazione di cui parliamo non notificato nelle mani dell'allora segretario comunale non era stato praticamente iscritto al protocollo generale dell'ente. Quindi sono state pertanto attivate delle messe in mora perché c'è forse un evidente danno erariale. Venendo quindi al dispositivo andiamo oggi comunque, sottolineato che queste delibere vanno tutte mandate per legge alla procura della Corte dei Conti, andiamo a riconoscere questo debito così come descritto in dispositivo. Quindi di procedere a riconoscere sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera a, giusta sentenza del tribunale di Cassino numero 56 del 2016, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 60.614,48 comprensivo degli interessi al 25/7/2016 a favore di Marcilli Luciana oltre € 1.200 per spese e € 4.500 per competenze professionali calcolate al 50% per un importo totale di € 2.850 da corrispondersi oltre € 500 per Ctu Dott. Nicola Iorio. Anche qui abbiamo contattato l'avvocato della signora Marcilli e gli abbiamo chiesto sostanzialmente di accettare un piano di rateizzazione triennale così come prescritto dall'articolo 194 secondo comma, per quanto queste somme saranno pagate € 10.000 entro il 31/12/2016, € 25.307,24 entro il 30/4/2017, € 25.307,24 entro il 30/4/2018. E saranno quindi imputate al capitolo 271.02 dei rispettivi bilanci. Quindi passiamo alle altre delibere... PRESIDENTE: scusa consigliere Scala devi prendere la parola per interrompere. ASSESSORE PALLESCI: l'atto di citazione veniva notificato il 15/9/2011 nelle mani dell'allora segretario generale Marcoccia... Saccoccia. Quindi nel 2011 veniva notificato questo atto che poi non è sostanzialmente stato mandato al protocollo generale. Per cui il funzionario del servizio dedicato almeno anche da quanto dichiarato dallo stesso funzionario non ne ha avuto propria conoscenza. Quindi non aveva potuto aprire il procedimento per la nomina del legale. Tutto questo ha determinato un danno pari ad un importo veramente considerevole, maggiore di € 60.000. Per quanto riguarda invece gli altri debiti fuori bilancio sostanzialmente riguardano tutti parcelle degli avvocati. Abbiamo la parcella dell'avvocato Salera, avvocato difensore del comune di Isola del Liri durante il primo grado... apro una parentesi e la chiudo. Sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Gatti, sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Marcilli Luciana questo ente ha provveduto a proporre appello ad entrambe le sentenze. I giudizi sono tuttora pendenti. Tengo anche a sottolineare per estrema chiarezza che comunque vada il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non comporta alcun tipo di acquiescenza alla sentenza. Ecco perché abbiamo voluto proporre appello. Abbiamo quindi la parcella dell'avvocato Salera. Questa è relativa sempre al giudizio tra Gatti Lucia e comune di Isola del Liri. A seguito quindi di sentenza l'avvocato Salera ci comunicava quali fossero le sue spettanze. Il responsabile del servizio... secondo lui ammontavano ad una spesa di € 31.206,20, il responsabile del servizio correttamente con nota faceva notare all'avvocato che l'impegno veniva assunto secondo i minimi tariffari e pertanto chiedeva all'avvocato di adeguare la sua parcella che prontamente rispondeva e allegava quindi la parcella ai minimi tariffari per un importo di € 18.498,73 al lordo di iva, cassa di previdenza e ritenute di legge. È importante sottolineare in questo caso che sostanzialmente con la deliberazione con la quale veniva conferito incarico all'avvocato di cui parliamo si riteneva di impegnare la sola presunta spesa di € 1.500. Alla luce della parcella presentata dall'avvocato Salera è evidente che questa somma non risultava assolutamente congrua. Quindi l'impegno stanziato non era capiente. Ecco perché andiamo a riconoscere questo debito. La giurisprudenza è ovviamente conforme nel ritenere che qualora si discosti così considerevolmente... qualora la prestazione che l'avvocato ha effettivamente svolto si discosti così considerevolmente da quello che era l'impegno di spesa assunto precedentemente si debba procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, quello che oggi andiamo a fare. Pertanto... in questo caso, questa

fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio riguarda quella che è la fattispecie tipizzata all'interno dell'articolo 194 alla lettera e, e riguarda appunto le prestazioni per beni e servizi. In questo particolare caso la norma prescrive l'obbligo di valutare che ci siano effettivamente stati un'utilitas per l'ente o un arricchimento per l'ente. Ovviamente il responsabile del procedimento ha giustamente ritenuto sussistere sia l'utilitas dell'ente, sia l'arricchimento perché la prestazione è stata comunque svolta dall'avvocato e pertanto lo stesso va pagato, altrimenti è l'ente stesso che incorrerebbe in una ipotesi di ingiusto arricchimento. Detto altresì che... qui non c'è invece nessuna rateizzazione, abbiamo trovato... pagheremo quindi questo importo nell'anno finanziario corrente. Andiamo a deliberare di riconoscere, ai sensi del 194 comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza, ritenute di legge dedotto il precedente impegno per € 1.500 per attività difensiva prestata per la vertenza tra Gatti Lucia e il comune di Isola del Liri, procedimento numero 351 del 2007, incarico conferito con deliberazione di giunta municipale numero 166 del 24/8/2007. Di impegnare la somma di € 16.998,63 in favore dell'avvocato Sandro Salera dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 271.01 del bilancio di previsione 2016. Va da sé che anche questa delibera andrà inviata come prescritto dalla legge alla procura regionale della Corte dei Conti. E va bene così. Passiamo avanti. Abbiamo la parcella Ianni. La parcella Ianni riguarda sempre una vertenza tra Paesano Domenico e comune di Isola del Liri. Anche qui quindi si tratta di un impegno di spesa sostanzialmente incapiente, quindi valgono tutte le argomentazioni che ho svolto per l'impegno di spesa dell'avvocato Salera, solamente la somma è diversa. Qui invece abbiamo inviato all'avvocato Ianni una proposta di rateizzazione che l'avvocato Ianni ha accettato. Pertanto andiamo a deliberare di riconoscere, ai sensi del 194, comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge per attività difensiva prestata nella vertenza tra Paesano Domenico contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 1261 2011, incarico conferito con delibera di giunta municipale numero 28 del 8/3/2012. Di pagare all'avvocato Chiarina Ianni la somma complessiva di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge mediante un piano di rateizzazione concordato con il creditore della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso con gli ammontari che seguono senza interessi. Quindi anno 2016 € 4.935,38 con pagamento immediato del primo acconto. Anno 2017 € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2017. Anno 2018 € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2018. Di impegnare la somma di € 13.851 in favore dell'avvocato Chiarina Ianni nel modo seguente, € 3.710 sul capitolo 271.02 del bilancio 2016, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2017, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2018. Anche questa delibera quindi come per legge andrà inviata alla procura della Corte dei Conti. Mi sono lasciata per ultima una delibera, la parcella dell'avvocato De Girolamo. Anche qui si tratta sempre dello stesso impegno di spesa incapiente. Per cui dal momento della presentazione della parcella ci si ritrova un importo di gran lunga superiore allo stanziamento effettuato con delibera di giunta in questo caso, addirittura con delibera del commissario straordinario per quanto riguarda il primo grado e poi una successiva delibera per il secondo grado invece della giunta municipale. Per quanto riguarda questa particolare fattispecie c'è da dire che anche se l'impegno è abbastanza datato, infatti il primo impegno risale al '93 e invece il secondo al 2002, è stata verificata comunque che non è maturato il termine prescrizione ordinario e pertanto queste somme sono effettivamente dovute all'avvocato De Girolamo, adesso defunto e quindi agli eredi dello stesso. Per quanto riguarda questa particolare delibera c'è stato un parere da parte dei revisori dei conti. Il quale sostanzialmente ha ritenuto ricorrere i presupposti previsti dall'articolo 194 comma 1 lettera e, quindi l'utilitas e l'arricchimento dell'ente, limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale quantificata in € 16.584,19, non ritenendo riconoscibile ai sensi del succitato articolo gli ulteriori interessi e spese oltre il valore dell'effettivo arricchimento e utilitas ricevuti dall'ente. In buona sostanza che cosa ha detto il revisore. Ha detto è riconoscibile il debito derivante da parcella, gli ulteriori accessori, quindi interessi e via discorrendo, non sono riconoscibili perché non rientrano in quello che è l'effettivo arricchimento dell'ente. Quando si verifica una situazione del genere la norma dice che il rapporto intercorre tra il funzionario che ha ordinato e reso possibile la prestazione e il terzo

stesso. Pertanto dobbiamo fare un emendamento al dispositivo della sentenza così per come mi è stato consegnato e sostituirlo in toto con il presente che mi accingo a leggervi e che va comunque allegato in atti. Deliberiamo quindi alla luce anche di quello che è il parere del revisore dei conti di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo, di riconoscere ai sensi del 194 comma 1 lettera e del Tuel la legittimità del debito fuori bilancio limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale per l'importo complessivo di € 16.584,19. Importo oggi da aggiornarsi come per legge secondo gli indici Istat attualmente in vigore, quale l'Iva al 22%, il Cpa al 4% per l'attività difensiva prestata nella vertenza tra Adc Fina contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 2896 del 1993, incarico conferito con deliberazione del commissario straordinario numero 534 del 20/11/93, procedimento numero 1706 del 2003, incarico conferito con deliberazione della giunta municipale numero 19 del 14/2/2003. Che a seguito di tale aggiornamento il debito da riconoscere ammonta a complessivi € 19.793,33 per parcella professionale. Di impegnare la somma di € 18.493,33 dedotto il precedente impegno di € 1.300, codice impegno 2002 IM 43 assunto con precedente deliberazione di giunta municipale numero 19 dal 14/2/2002 a favore dello studio legale De Girolamo, dando atto che la predetta somma trova copertura nell'intervento 271.02 del bilancio di previsione 2016. Di demandare al responsabile del servizio uno la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 289/2002. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare vede il riconoscimento del debito fuori bilancio e verrà allegato in copia al rendiconto della gestione in corso ai sensi del 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Nella parte narrativa invece della deliberazione andrebbe espunto alla pagina due l'inciso nonché degli interessi maturati alla data odierna. Segretario allego questo emendamento. Ho terminato, grazie.

**PRESIDENTE:** grazie assessore Palleschi. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto singolarmente. Iniziamo con il punto del riconoscimento fuori bilancio Gatti Lucia, che sarebbe il punto due che diventa tre. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1 contrario, Altobelli Enzo. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto tre che diventa quattro, il debito fuori bilancio dell'avvocato Sandro Salera. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Votiamo per l'immediata esecutività? Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto quattro che diventa cinque, la parcella dell'avvocato Chiarina Ianni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Come sopra. Votiamo il punto cinque che diventa sei, la parcella dell'avvocato De Girolamo, così come emendato. Allora votiamo prima l'emendamento. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Votiamo il punto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Passiamo al punto sei che diventa sette, il sinistro Marcilli Luciana. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli. Per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Altobelli Enzo. Ringrazio tutti presenti. Buonasera e grazie per l'attenzione. Chiudiamo alle 15.50.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
Prot. .... 12.750  
del ..... 1. AGO. 2016

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000, PER LE SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO, SEZIONE LAVORO, N. 462/2015 DEL 16/09/2015 RG. N. 351/2007 - GIUDIZIO DIPENDENTE LUCIA GATTI C/O COMUNE DI ISOLA DEL LIRI -**

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Preso atto della documentazione allegata


Ritenuto ricorre i presupposti previsti dall'art. 194 lettera a) del Dlgs 267/2000.


Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Invita l'amministrazione comunale alla verifica delle eventuali responsabilità con conseguente avvio delle azioni di rivalsa a salvaguardia degli interessi dell'Ente.

Isola del Liri li 29 luglio 2016

Aurelio Gaffi  




# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario  
Tel. 0776/800809  
Paghe-Economato  
Tel. 0776/800828  
Ragioneria  
Tel. 0776/800829  
Fax 0776/800872

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.LGS. 267/2000, per le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 462/2015 del 16/09/2015 RG.n. 351/2007 – Giudizio dipendente Lucia Gatti c/o Comune di Isola del Liri

**In ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.  
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000**

Isola del Liri, li 23/07/2016

Il Responsabile Supplente del Servizio Finanziario  
**Dott. Giambuca Cellupica**





# Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

## SERVIZIO I

### Affari Generali

mail: [ufficiosegreteria@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:ufficiosegreteria@comune.isoladelliri.fr.it)

### Pubblica Istruzione

mail: [istruzione@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:istruzione@comune.isoladelliri.fr.it)

### Servizi Sociali

mail: [servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it)

PEC: [servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it](mailto:servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 26712000, PER LE SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO, SEZIONE LAVORO, N. 462/2015 DEL 16/09/2015 RG. N. 351/2007 – GIUDIZIO DIPENDENTE LUCIA GATTI C/O COMUNE DI ISOLA DEL LIRI -

## PARERE SERVIZIO I


il Responsabile del Servizio I: Pubblica Istruzione, e Servizi Sociali, competente in materia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , nonché dell'art. 147 bis si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa: favorevole considerato che trattasi di atto dovuto e necessario per evitare aggravio di spese a carico dell'Ente, fermo restando che l'atto dovrà essere

1. Trasmesso all'Organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUOEL ;
2. Trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;.

Isola del Liri, li 25/07/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I  
Dorissa Maria DI PEDE



Via S. Giuseppe, 1 – 03036 Isola del Liri C.F. 91000660604 / P. IVA 00279790604

### Affari Generali

Tel: +39 0776 800 8342  
Fax: +39 0776 8008355

### Pubblica Istruzione

Tel: 0776 800 8363  
Fax: +39 0776 809840

### Servizi Sociali

Tel: 0776 800 8307  
Fax: +39 0776 809840

Avv. LUCIANO TAMBURRO  
Via Monte Zebio, 32  
00195 ROMA  
Tel. 06.3242423 ra. - Fax 06.3241384

**COPIA**

*Audio Legale*  
**Avv. Federica Rea**  
C.so Tulliano, 12 - 03043 Arpino (Fr.)  
Tel.-Fax 0776/84333  
C.F. REA FRC 64P47 A433M  
P. IVA 01898350606



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
Protocollo n° 0018466  
del 19/11/2015 ENTRATA  
  
0 201500 134669

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO  
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Antonio Tizzano**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16/09/2015, la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 351/2007 r.g.l., vertente

**TRA**

**GATTI LUCIA**, elettivamente domiciliata in CORSO TULLIANO, n. 12, ARPINO (FR), presso lo studio dell'avv. REA FEDERICA, che con gli avv. TAMBURRO LUCIANO, VOLPI CATERINA e RICCI LUCIA la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto introduttivo

**RICORRENTE**

**E**

**COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, n. 128 03043 CASSINO (FR), presso lo studio dell'avv. SALERA SANDRO, che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva

**RESISTENTE**





- a seguito della rappresentazione ai superiori del proprio disagio, con ordine di servizio del 12.11.2001, ella è stata trasferita presso l'Ufficio dello Stato Civile rimanendovi fino al 23.10.2006.

Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato di essere stata immotivatamente trasferita dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Anagrafe nell'agosto 2001, di essere stata, dopo il successivo trasferimento all'Ufficio dello Stato Civile, ***deprivata, progressivamente, di tutte le mansioni svolte sino a quel momento***, di essere stata vittima di atteggiamenti vessatori ed ostili da parte, prima, del collega Martino Annino, poi, della sig.ra D'Ammassa Fausta, suo diretto superiore presso l'Ufficio dello Stato Civile, atteggiamenti che sono stati oggetto anche di specifica segnalazione all'amministrazione di appartenenza che non ha adottato alcun provvedimento inteso a risolvere la situazione, e di essere stata esclusa, immotivatamente, dalla partecipazione a corsi di aggiornamento specifici. Ha rassegnato, quindi, le conclusioni prima illustrate.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Comune di Isola del Liri si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare, in special modo:

- che l'assegnazione all'Ufficio dello Stato Civile è avvenuto ***esclusivamente per soddisfare ragioni personali*** della ricorrente avendo il suo medico curante certificato che ***la stessa necessitava di lavorare in ambiente che non comportasse, - come quello dell'Ufficio Anagrafe -, relazioni con l'utenza e con il pubblico*** per la sindrome ansioso-depressiva da cui la dipendente risultava affetta da anni;
- che spesso le colleghe si lamentavano degli errori che la sig.ra Gatti commetteva nell'eseguire il proprio lavoro e che l'eventuale inattività è stata ***parziale*** e dovuta a un ***difetto di collaborazione della dipendente***;
- che i compiti affidati alla ricorrente, ***di dattilografia, protocollo, archiviazione*** e di collaborazione nelle attività ***di raccolta e registrazione dei dati***, sono coerenti con la sua categoria di inquadramento e sono stati svolti con l'utilizzo delle postazioni di lavoro e degli strumenti informatici necessari;
- che le vessazioni lamentate sono ***frutto di una soggettiva percezione della sua condizione lavorativa*** e, comunque, non sono mai state segnalate all'amministrazione;

- che i corsi di aggiornamento ai quali fa riferimento la ricorrente erano riservati ai dipendenti in possesso di livello superiore, "a partire dal VI livello".

La causa, istruita per via documentale e testimoniale e per il tramite di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.

\*\*\*

**Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.**

La controversia verte, da un lato, sull'accertamento dell'illegittimo demansionamento e/o dequalificazione che la ricorrente avrebbe subito a far data dal novembre 2001, dopo il suo trasferimento all'Ufficio dello Stato Civile, in quanto "deprivata, progressivamente, di tutte le mansioni svolte sino a quel momento" e, comunque, coerenti con la qualifica posseduta; verte, dall'altro lato, sull'accertamento del mobbing ad opera del collega Martino Annino e della sig.ra D'Ammassa Fausta, suo diretto superiore presso l'Ufficio dello Stato Civile, e della responsabilità dell'amministrazione comunale che, pur specificamente informata, non ha adottato alcun provvedimento inteso a risolvere la situazione. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli patite (danni biologico, esistenziale, morale, alla professionalità, all'immagine e perdita di chance).

Il Comune di Isola del Liri convenuto ha negato di aver adibito la sig.ra Gatti Lucia a mansioni inferiori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, "categoria B, livello economico E2, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali con profilo professionale di addetto ai servizi di supporto" (note difensive depositate in data 09.04.2014), precisando che le scelte compiute dall'amministrazione sono state finalizzate a recuperare la dipendente ad un proficuo impiego tenendo conto del condizionamento della sua patologia e delle proprie esigenze organizzative. Ha negato, poi, che la dipendente sia stata vittima degli atti vessatori che descrive, mai portati a conoscenza dell'amministrazione e che sono, piuttosto, il "frutto di una soggettiva percezione della sua condizione lavorativa".

1. Giova premettere qualche accenno al quadro normativo di riferimento della pretesa articolata dalla ricorrente.

Benché non vi sia una disciplina legislativa specifica, il fenomeno del *mobbing* in ambiente lavorativo è una realtà preoccupante della quale anche la scienza giuridica deve farsi carico.

Sulla scorta degli indirizzi giurisprudenziali di legittimità, per *mobbing* si intende l'insieme degli atti e comportamenti posti in essere dal datore di

lavoro, capi, intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale egli presta la propria opera. Se ne ricava, dunque, che, ai fini della configurabilità della condotta di *mobbing*, rilevano: "... a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio." (cfr., *ex pluribus*, Cass., Sez. L, 17 febbraio 2009, n. 3785, Rv. 606624).

Si è anche distinto tra atti e comportamenti tipici, ossia inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, e fra questi rientra il demansionamento, il trasferimento, l'adozione di provvedimenti disciplinari, etc., ed atti atipici che non hanno un'attinenza diretta con il rapporto di lavoro, quali ad es. quello di evitare di parlare con la vittima, ridicolizzarla, etc..

E' opportuno precisare, tuttavia, che il demansionamento, quando è assistito dall'intento vessatorio, di cui sopra, ossia dalla precisa finalità di danneggiare il lavoratore, integra una delle possibili modalità di estrinsecazione del *mobbing* come sopra definito. In difetto di una specifica intenzionalità lesiva, il demansionamento, al di fuori delle ipotesi in cui è consentito per espressa previsione di legge o per costante orientamento giurisprudenziale (ad es. quando motivato dalla tutela dello stato di salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto ex art. 7 del D.lgs. 151/2001), costituisce pur sempre un illecito di natura contrattuale violativo dell'art. 2103 c.c.. Sotto quest'ultimo profilo, la colpa, sufficiente ai fini dell'addebito di responsabilità, soggiace allo schema presuntivo configurato dall'art. 1218 c.c., con conseguente inversione dell'onere in capo al datore.

2. Ciò premesso, sul trasferimento "in assenza di qualsiasi motivazione" dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Anagrafe, con ordine di servizio del 13.08.2001 (tra i documenti che parte ricorrente ha depositato all'udienza di prima comparizione del 08.05.2008 sollecitando l'esercizio dei poteri del giudice ex art. 421 c.p.c.), si osserva quanto segue.

Nell'ordine di servizio si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 12.07.2001, di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2001 contenente le assegnazioni delle risorse ai responsabili delle varie articolazioni della struttura organizzativa dell'ente e la definizione degli obiettivi di gestione (produzione documentale depositata da parte resistente il 07.07.2012 in ottemperanza al provvedimento del G.I. del 23.05.2012).

In termini generali, il trasferimento interno all'ente locale, ove nulla in proposito disponga la contrattazione collettiva, soggiace ai limiti delle "comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive" (art. 2103, comma 1, ult. parte, c.c., come sostituito dall'art. 13 Stat. Lav.), ad eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall'ente nonché al rispetto dell'equivalenza delle mansioni di cui all'art. 52 D.Lgs. 165/2001.

Va considerato, tuttavia, che parte ricorrente si duole non tanto del trasferimento in sé quanto delle mansioni alle quali è stata successivamente adibita, esseritamente inferiori rispetto alla categoria contrattuale di appartenenza e, comunque, non aderenti al livello professionale intanto acquisito.

3. Appartengono alla categoria B, in base alla relativa declaratoria contrattuale, come anche parte ricorrente sottolinea (così, alle pgg. 41 e 42 dell'atto introduttivo; vd. testo del CCNL nel relativo fascicolo), "i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta".

Tra i profili professionali esemplificati, vi è quello del "lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed

all'organizzazione di viaggi e riunioni e, così, in concreto, addetti all'archivio ed operatori CED.

Come emerge, evidente, dal raffronto con la superiore categoria C, nella quale rientrano, viceversa, i lavoratori le cui attività siano "caratterizzate da:

- *Approfondite conoscenze (non specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;*
- *Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;*
- *Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa unicità delle soluzioni possibili;*
- *Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa, e negoziale", ed esemplificativamente il lavoratore che "provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza" ed il lavoratore "che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati",*

la categoria B individua gli impiegati d'ordine; ossia quegli impiegati i quali, pur svolgendo attività intellettuale, curano l'attuazione delle superiori direttive senza alcuna autonomia o con un'autonomia limitata alle modalità di esecuzione delle operazioni loro affidate mentre la categoria C individua gli impiegati di concetto i quali, viceversa, oltre a possedere un più approfondito grado di formazione culturale e di esperienza professionale, esprimono, rispetto alle direttive ricevute, una propria capacità intellettuale e, dunque, libertà di apprezzamento e facoltà di iniziativa con relative responsabilità.

Nel caso di specie, sulla stessa descrizione che ne fa parte ricorrente non emerge alcun significativo dislivello tra le mansioni di ordine svolte presso l'Ufficio Tecnico e le mansioni successivamente espletate, in special modo presso l'Ufficio dello Stato Civile.

In effetti, mansioni quali la "tenuta dell'archivio riguardante i progetti di lavori pubblici...", la "gestione dello scadenziario riguardante le procedure relative ai singoli progetti...", la "tenuta delle

*documentazioni relative alle concessioni ministeriali*, la *“gestione e tenuta dell'apposito registro riguardante le presenze degli L.S.U. ed i relativi servizi svolti”*, la *“tenuta del protocollo interno”*, la somministrazione di *“truffazioni”* e della *“documentazione in visione, su richiesta di Architetti, Ingegneri, Geometri, agrimensori e simili...”* etc. non denotano, almeno per lo più, quel *“discreto grado di autonomia e responsabilità”* di cui si parla a pg. 43 del ricorso. Né a diverse conclusioni può giungersi sia in rapporto alla gestione dei contatti esterni con architetti, ingegneri, geometri etc. ai quali forniva informazioni o esibiva la documentazione dagli stessi richiesta (così, a pg. 4 del ricorso), non specificandosi in che cosa la predetta gestione si sostanziasse, sia in rapporto all'attività di collaborazione con le Commissioni delle gare d'appalto di cui al n. 14), pg. 5, del ricorso che si esplicava - si legge - nell'*“apertura delle buste sigillate ed inviate dalle ditte partecipanti...”* e nel *“controllo circa l'esattezza e conformità della documentazione, così come richiesto dai rispettivi bandi di gara”*; in effetti, pur considerando quest'ultimo, le mansioni, valutate anche alla luce del criterio della prevalenza, non denotano alcun margine di autonomia e responsabilità eccedente il livello meramente esecutivo.

Quanto alle mansioni successivamente svolte, la *“redazione completa degli atti di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte”*, l'*“Esecuzione delle relative comunicazioni ai vari uffici competenti, sia interni..., che esterni”*, le *“annotazioni a margine degli atti di matrimonio e di morte”*, la *“trascrizione degli atti provenienti dall'estero o da altri Enti”* e la *“trascrizione delle sentenze di divorzio”* (così, a pg. 7 del ricorso), di carattere essenzialmente, se non esclusivamente, esecutivo, se ne può sostenere, di certo, l'equivalenza rientrando anch'esse nella categoria di appartenenza.

4. Circa la presunta inattività, se ne trae sufficiente riscontro in diverse testimonianze.

Più esattamente, il teste Dottori Emanuele, all'epoca in servizio presso l'Ufficio Anagrafe, premesso di aver condiviso la stanza con la ricorrente per un lungo periodo, dal 2004 al 2006, ha dichiarato in merito: *“posso riferire che c'erano dei giorni nei quali la ricorrente non aveva compiti da svolgere. ADR Non conosco i motivi per i quali in alcune giornate lavorative la ricorrente non aveva compiti da svolgere. Faccio tuttavia presente che nel periodo al quale mi sto riferendo, i compiti venivano assegnati alla ricorrente dalla sig.ra D'Amassa e non dalla Dott.ssa Catallo”* (verbale udienza del 01.12.2010).

La stessa D'Ammassa Fausta, suo "diretto superiore" presso l'Ufficio dello Stato Civile, ha ammesso che "Negli ultimi tempi effettivamente la ricorrente non aveva molto lavoro da svolgere" aggiungendo che ciò era dovuto ai "continui errori" commessi dalla sig.ra Gatti nell'esecuzione dei propri compiti ed ha concluso: "Non posso precisare il periodo; tuttavia si è trattato di una situazione progressiva dovuta, ... agli errori commessi ed ai quali doveva poi comunque rimediare io" (verbale udienza del 28.04.2011).

Di dubbia rilevanza è, invece, la deponzione resa sul punto dal teste Colaps Anna, dipendente del Comune dal 1996. Vi si legge che "Per i primi tempi (all'Ufficio dello Stato Civile) non aveva tuttavia compiti lavorativi da svolgere. ADR Non so se successivamente sia intervenuto un provvedimento formale dell'Amministrazione di destinazione allo Stato Civile... So che compito della sig.ra Gatti era di collaborare agli affari civili con la sig.ra D'Ammassa, collocata ad un livello superiore. ADR Era quindi la sig.ra D'Ammassa che assegnava i compiti alla ricorrente. ADR Mi consta che i compiti assegnati dalla D'Ammassa alla ricorrente non erano molti, tanto che la Gatti rimaneva senza nulla da fare per parecchio tempo. ADR Posso solo riferire che la sig.ra Gatti si lamentava con me di questa inoperatività" (verbale udienza del 01.12.2010). Dal tenore della dichiarazione, infatti, non sembra emergere una conoscenza diretta dei fatti.

Dell'inattività hanno riferito anche i testi Colantonio e Vitale, le cui dichiarazioni, tuttavia, non possono essere positivamente apprezzate per i motivi di seguito precisati.

Il teste Colantonio Vincenza Mirrella, architetto titolare di incarichi di progettazione e direzione dei lavori per conto del Comune fino al 2001 o 2002 ed attuale consigliere comunale di minoranza, ha riferito che nel periodo in cui la ricorrente lavorava presso l'Ufficio dello Stato Civile si lamentava con lei "come faceva quando era all'anagrafe" dicendole che se ne stava seduta alla scrivania "senza avere lavoro da svolgere se non in minima parte, ciò che la teneva impegnata per poco tempo della giornata lavorativa", ciò che, comunque, lei stessa ha avuto modo di verificare (verbale udienza del 24.03.2009). La dichiarazione, tuttavia, è scarsamente rilevante sia per l'assenza di precisi riferimenti temporali sia per la scarsa frequentazione del Comune, "in media, ... due volte a settimana" sia, infine, per il fatto che il teste non specifica, allorquando si recava presso quell'ufficio, quanto tempo vi si tratteneva.

Del tutto generica è stata, sul punto, la testimonianza di Vitale Domenico, già "amministratore del Comune... ovvero vicesindaco ed assessore

all'Urbanistica dal 1993 agli inizi dell'anno 1998", il quale, oltre ad ascoltare la ricorrente che si lamentava della propria situazione di inattività lavorativa, ha potuto vedere con i suoi occhi (così, il teste) "diverse volte la ricorrente fuori dall'ufficio ad es. a fumare una sigaretta" e la postazione lavorativa ovvero la scrivania della dipendente "senza carte ovvero completamente vuota e senza neanche il computer" (verbale udienza del 17.12.2009).

Riferita ad un periodo successivo è, poi, la testimonianza di Zaccardelli Giampiero il quale ha lavorato per un anno per un anno, nel 2007 ("credo"), insieme alla ricorrente, all'Ufficio anagrafe del Comune. Questi ha, tra l'altro, affermato che l'attività svolta, che le veniva assegnata dalla responsabile dott.ssa Catallo, "relativa ad informazioni che... doveva fornire su residenze o generalità dei cittadini", la impegnava "in media per un'ora al giorno per tutto l'arco della giornata lavorativa che andava dalle 7.45 alle 13.45. per il resto della giornata lavorativa aspettava che la Catallo le desse eventualmente qualche pratica altrimenti stava lì e non faceva niente"; ha, tuttavia, aggiunto che la dott.ssa Catallo "non sapeva cosa far fare alla ricorrente la quale non poteva lavorare allo sportello perché non possedeva il livello richiesto per stare allo sportello" (verbale udienza del 17.12.2009).

A fronte dei riscontri sulla condizione di forzata inattività nella quale la ricorrente è stata costretta - è particolarmente significativa l'ammissione della sig.ra D'Ammassa - e dell'assenza della prova dei "continui errori" commessi dalla ricorrente nell'esecuzione dei propri compiti che, secondo la D'Ammassa, gerarchicamente tenuta ad assegnarglieli, avrebbe causato la progressiva riduzione delle assegnazioni - non sono documentate verifiche puntuali in merito - l'amministrazione comunale, pur sollecitata a intervenire, è rimasta a lungo colpevolmente inerte.

Figura, in atti, benché senza prova di avvenuta ricezione, copia della lettera, datata 15.01.2002, con la quale la ricorrente rappresentava, fra gli altri, a "Sindaco", "Capo del Personale" e "Capo del Servizio", la propria situazione lavorativa (all. 1 al relativo fascicolo).

In ogni caso, gli stessi superiori della ricorrente, Catallo e Tramontozzi, quest'ultimo vice segretario comunale fino al 2009, sentiti come testi, hanno riferito di aver ricevuto più volte le doglianze della sig.ra Gatti sulla sua situazione lavorativa così come quelle della sig.ra D'Ammassa che giudicava non soddisfacente il lavoro svolto dalla prima (verbale udienza del 16.11.2011).



Il teste Catallo ha, in particolare, dichiarato di non aver effettuato verifiche su quanto le veniva riportato ma di averne parlato con il dott. Tramontozzi con lui concordando *"di tentare di risolvere il problema dei rapporti tra la sig.ra D'Ammassa e la ricorrente in via bonaria"*.

Il teste Tramontozzi, sui difficili rapporti tra la ricorrente e la sig.ra D'Ammassa, ha puntualizzato: *"I rapporti tra la sig.ra D'Ammassa e la sig.ra Gatti, se improntati a conflittualità, ... avrebbero dovuto essere comunicati per iscritto e formalmente dal capo ufficio, dott.ssa Catallo. Il che è avvenuto che io ricordi una sola volta. Informalmente la dott.ssa Catallo mi riferiva che la sig.ra D'Ammassa si lamentava per alcuni errori commessi nel lavoro della sig.ra Gatti. Io, nel cercare di comporre la situazione, in ogni caso pretendevo prese di posizione formali. Cosa che come ho già detto è avvenuto una sola volta..."* (verbale udienza del 24.01.2012).

Riguardo al periodo successivo, allorché la dipendente fu spostata all'Ufficio Anagrafe, sotto le direttive della dott.ssa Catallo - ciò sarebbe avvenuto *"a far data dal 24/10/06"* su comunicazione verbale del dott. Tramontozzi (così, a pg. 25 del ricorso) - non sono stati acquisiti elementi che confermassero il perdurare dell'inattività lavorativa, almeno nei termini finora enunciati.

Ne riferisce il solo teste Zaccardelli che però, come si è detto, aggiunge, a giustificazione della condotta datoriale, l'impossibilità di adibire la sig.ra Gatti alle attività di sportello per mancanza del livello richiesto (*"dal VI in su"*).

Dall'istruttoria testimoniale è, in definitiva, emerso che la situazione lavorativa della sig.ra Gatti sia migliorata con il suo spostamento all'Ufficio Anagrafe, sotto le direttive della dott.ssa Catallo (così, il teste Colaps), e, in modo significativo, dal mese di marzo 2007 (così, il teste Tramontozzi che dice di aver ricevuto *"dalla dott.ssa Catallo una comunicazione in cui mi assicurava che provvedeva personalmente alla assegnazione dei compiti alla sig.ra Gatti nel rispetto delle attività previste per i dipendenti dell'ufficio anagrafe."* aggiungendo che in quel periodo *"la situazione inerente la posizione della sig.ra Gatti si è risolta definitivamente"*).

Si deve ritenere, pertanto, che sia stato violato il diritto della lavoratrice a svolgere le mansioni per le quali è stata assunta ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte per essere stata lasciata, nel periodo di assegnazione all'Ufficio dello Stato Civile, in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché ciò non abbia avuto riflessi sulla retribuzione della stessa.

Sull'individuazione della durata del demansionamento, in assenza di più precisi riscontri e tenuto conto della progressività del medesimo quale risulta sia dal ricorso, al n. 31) delle premesse, pg. 8, sia dall'istruttoria orale (in particolare, D'Ammassa), è ragionevole individuarne la durata nel periodo dal 1° novembre 2001 al 23 ottobre 2006, prima dello spostamento della lavoratrice all'Ufficio Anagrafe.

La violazione del diritto in questione e del correlato obbligo del datore di lavoro di adibire la lavoratrice alle proprie mansioni, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro; tale responsabilità, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, di natura contrattuale, *"prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti"* e *"deve essere nondimeno esclusa - oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari - anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore"* (Cass. 17564/2006).

Nessun fattore oggettivo estraneo alla volontà dell'amministrazione che potesse giustificare, per il periodo considerato, la privazione di compiti - esemplificativamente, un'eventuale responsabilità disciplinare della dipendente ovvero una generale contrazione dell'attività dell'ufficio - è stato dimostrato. Non appare sufficiente, poi, il richiamo allo stato di salute della ricorrente, affetta già da molti anni da sindrome depressiva (vd. la copiosa documentazione sanitaria in atti), e alla sua *"ridotta attitudine al lavoro"*, come attesterebbe la certificazione sanitaria del 26.09.2001, protocollata in data 07.10.2001, a firma del dott. Belforte Carlo Maria, sulla *"necessità di lavoro in ambiente privo di relazione con il pubblico, a causa della difficoltà di relazione specifica della suddetta patologia (di sindrome depressiva di grado elevato)"* (all. 9-fasc. resistente); non si tratta di una circostanza di per sé idonea a giustificare il comportamento del Comune che avrebbe potuto, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, più rapidamente ricercare un utile impiego della sig.ra Gatti, al tempo stesso confacente alle sue condizioni di salute.



5. Deve escludersi, viceversa, ogni profilo di responsabilità datoriale per il presunto mobbing di cui la ricorrente sarebbe rimasta vittima.

In effetti, tanto dei conflitti con il collega Martino quanto di quelli con la sig.ra D'Ammassa non vi è traccia nelle testimonianze; più esattamente, se ne parla per conoscenza indiretta.

In ogni caso, nessuno dei testi ha assistito a diverbi o litigi ovvero ha sentito la D'Ammassa pronunciare frasi offensive all'indirizzo della sig.ra Gatti quale quella riportata al n. 66), a pg. 15 del ricorso (vd. le testimonianze di Vitale, Zaccardelli e Colaps).

Pertanto, non è stata riferita alcuna circostanza che possa essere assunta ad indizio di un atteggiamento ostile e prevaricatorio di colleghi o superiori nei confronti della sig.ra Gatti e meno che mai di una precisa strategia finalizzata all'emarginazione della dipendente; al più, i rapporti sia con il collega Martino che con il superiore D'Ammassa s'inquadrano nell'area del "normale svolgimento delle relazioni di lavoro" e nella "fisiologica conflittualità... tra colleghi" (così, a pg. 3 delle note difensive depositate da parte resistente in data 18.04.2012). Né si può fondatamente sostenere che i superiori – la dott.ssa Catallo e il dott. Tramontozzi – pur resi edotti di comportamenti di tal fatta non si siano attivati per scoraggiarli o reprimerli; manca, infatti, qualsiasi riscontro oggettivo rispetto a condotte mobbizzanti.

E' risultato, peraltro, a dispetto di quanto si legge in ricorso, che la ricorrente disponesse delle risorse materiali e informatiche necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro (vd., in particolare, le testimonianze di Vitale e Zaccardelli).

Inoltre, con riferimento alle richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento specifici, **"sempre rifiutate dal Capo del Settore I^ Dr. Mario Tramontozzi..., senza che le venisse fornita alcuna motivazione"** e di partecipazione ad una procedura selettiva interna per due posti di **"collaboratore ai servizi di supporto"**, anch'essa **"disattesa dall'amministrazione"** (così, a pg. 27 del ricorso), si precisa quanto segue.

Al fascicolo di parte ricorrente è allegata, esclusivamente, n. 1 richiesta di partecipazione al "1° corso sperimentale di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile", datata 29.11.2006, l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco in pari data e la comunicazione a firma del Responsabile del 1° Servizio, dott. Tramontozzi Mario, che per "motivazioni finanziarie di bilancio" non autorizzava alcun dipendente alla partecipazione al corso

(all.ti 4 e 5-fasc. Gatti). Dunque, sia pur con formula sintetica, è stata fornita ai dipendenti interessati una motivazione.

Riguardo alla procedura selettiva indicata, figurano, in particolare, agli atti del fascicolo di parte, il bando della procedura e la domanda di ammissione (all.ti 6 e 8), ma non eventuali provvedimenti di esclusione della dipendente che, sulla base di quanto controdedotto dal Comune, avrebbe preso parte alla procedura, tuttavia con esito negativo.

6. Ciò detto, occorre, ora, soffermarsi sui danni patiti in conseguenza del demansionamento, biologico, esistenziale, morale, alla professionalità, all'immagine e perdita di *chance*.

A pg. 52 e sgg. dell'atto introduttivo, la ricorrente fa riferimento al "*disagio nell'ambiente di lavoro e fuori di esso*", alla "*sofferenza psicologica e fisica tali da indurla finanche a modificare le sue abitudini di vita, con interruzione delle relazioni sociali ed amicali*", all'insorgenza della "*sindrome ansioso depressiva disforica*" ed al progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute.

In generale, il risarcimento del danno non patrimoniale, anche nell'ipotesi del demansionamento non connotato da intento vessatorio, "*non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno*" (Cass. 29832/2008; vd., anche, Cass. 1327/2015). Ora, va subito evidenziato che, ad eccezione del danno professionale, nel quale resta assorbito anche il danno per perdita di *chance*, e dei danni

biologico e morale, gli altri pretesi danni difettano di specificità già sul piano allegatorio.

Generica è la prospettazione del danno esistenziale o dinamico-relazionale consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane e, peraltro, l'affermazione della ricorrente di uno "*sconvolgimento della sua vita quotidiana*" e dell'interruzione delle "*usuali attività culturali/ricreative*" e della maggior parte delle relazioni interpersonali/amicali (così, alle pgg. 76 e 77 del ricorso) è rimasta indimostrata.

Con riguardo, poi, al danno all'immagine, la sua risarcibilità presuppone una lesione grave (vd. Cass. 5237/2011) che nel caso di specie può essere esclusa tenuto conto delle caratteristiche del demansionamento e della posizione rivestita dalla ricorrente.

Dunque, residuano i danni professionale, biologico e morale.

Non è dubbio, infatti, che la sig.ra Gatti, in dipendenza dell'accertato inadempimento datoriale per demansionamento, per la forzata inattività protrattasi dal 1° novembre 2001 al 23 ottobre 2006, abbia subito un danno professionale.

In ordine alla sua quantificazione, il danno, di natura patrimoniale, deve essere liquidato equitativamente, con riferimento all'entità della retribuzione in quel periodo goduta (vd., anche, la documentazione contrattuale, tuttavia parziale, in all. 18-fasc. ricorrente).

Come ha chiarito Cass. 28274/2008, il giudice del merito "*può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto*".

Pertanto, valorizzati, per un verso, l'esperienza maturata dalla lavoratrice in mansioni proprie della categoria B, di pochi anni, a far data dall'ottobre 1998 (pg. 4 delle premesse del ricorso), il tipo di mansioni espletate, essenzialmente esecutive, suscettibili di immediata riacquisizione pur dopo un periodo di prolungata inattività, l'assenza di ogni connotato di ritorsività del demansionamento, e, per altro verso, il consistente lasso temporale per il quale il demansionamento si è protratto, di circa 5 anni, prima che l'ente adottasse azioni correttive, appare equo determinare il danno professionale, valutato di media entità, in misura pari alla metà

della retribuzione allora percepita per l'intero periodo del demansionamento, oltre accessori come per legge.

Non è dubbio, altresì, che la sig.ra Gatti abbia subito anche una lesione della propria integrità psico-fisica, identificata nella sommatoria di danno biologico e danno morale consistente nella sofferenza interiore.

Sotto il primo aspetto, l'inattività ha determinato un aggravamento della patologia di cui la dipendente era da anni affetta; come ha puntualizzato il giudice di legittimità, *"In caso di dequalificazione del lavoratore, che lamenti un danno biologico conseguente alla modifica delle mansioni, il rapporto eziologico tra il provvedimento di modifica delle mansioni e la malattia sussiste anche quando il provvedimento costituisca solo una concausa della malattia ed abbia operato su di un substrato patologico preesistente"* (Cass. 1575/2010). In questo senso hanno concluso i consulenti tecnici di ufficio, dott.ri D'Alessandris Tarcisio e Gargaro Raffaele (ordinanza di nomina del 23.07.2013-G.I. dott. Dionigio Versani). Mentre in sede di prima indagine peritale, la dott.ssa Broccoli Lucia (ordinanza di nomina del 23.05.2012-G.I. dott. Dionigio Versani) aveva escluso ogni incidenza causale e/o concausale sull'insorgenza della patologia del *"tipo di lavoro svolto dalla ricorrente..., avuto riguardo alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, alle mansioni in concreto disimpegnate, alla loro protrazione nel tempo e, più in generale, alla nocività dell'ambiente di lavoro"*, i predetti consulenti, incaricati di valutare l'influenza del prospettato demansionamento sulla *"progressione della malattia"* (vd. il nuovo quesito formulato all'udienza del 23.07.2013), ne hanno riconosciuto il ruolo concausale, per quanto modesto, tale da configurare *"un danno biologico permanente ed invalidante di squisita natura psichica, quantificabile intorno al 5-6% (cinque-sei per cento) dello totale"* (relazione depositata in data 24.02.2014).

Il nuovo accertamento peritale risulta approfondito e congruamente motivato, quindi immune da censure, anche di ordine logico.

Pertanto, quantificato il danno biologico secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (vd., sul punto, Cass. 12408/2011 ove si legge che *"Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol*



perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito), il danno biologico, anche nella sua componente di danno morale quale sofferenza interiore, assunta una percentuale di invalidità permanente del 6%, ammonta ad € 8.494,00.

\*\*\*

In conclusione, il ricorso va accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Comune convenuto circa il demansionamento subito da Gatti Lucia nel periodo dal 1° novembre 2001 al 23 ottobre 2006 e del diritto di quest'ultima al risarcimento del danno alla professionalità subito, da liquidarsi equitativamente, per le motivazioni su indicate, in un importo pari alla metà della retribuzione allora percepita per l'intero periodo del demansionamento e del danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, per invalidità permanente di grado pari al 6%, da liquidarsi nella misura di € 8.494,00. Al pagamento di tali importi, oltre accessori come per legge, va condannato il Comune convenuto.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.600,00, oltre IVA e CPA come per legge, in misura del 50%, pari ad € 1.800,00, a carico del Comune di Isola del Liri, restando la residua parte compensata.

Si stima equo, invece, compensare integralmente tra le parti le competenze di entrambe le CTU, liquidate come da separati decreti (cfr. Cass. 28094/2009 secondo cui "In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza").

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Comune convenuto circa il demansionamento subito da Gatti Lucia nel periodo dal 1° novembre 2001 al 23 ottobre 2006 e del diritto di quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente, per le motivazioni su indicate, in un importo pari alla metà della retribuzione allora percepita per l'intero periodo del demansionamento, e del danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, per invalidità permanente di grado pari al 6%, da liquidarsi nella misura di € 8.494,00;
- per l'effetto, condanna il Comune di Isola del Liri, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di Gatti Lucia, del predetto importo, oltre accessori come per legge;
- condanna, inoltre, il Comune di Isola del Liri, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di Gatti Lucia, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.600,00, oltre IVA e CPA come per legge, in misura di 2/3, pari ad € 1.800,00);
- dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di entrambe le CTU, liquidate come da separati decreti.

Così deciso in Cassino il 16/09/2015

**IL GIUDICE**  
**Antonio Tizzano**



RELATA DI NOTIFICA

Si notifici a:

1) COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., Vincenzo Quadrini, c/o lo studio dell'Avv. Sandro Salera, ove ha eletto domicilio, in CORSO DELLA REPUBBLICA, 128 - 03043 CASSINO (FR)

2) COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., Vincenzo Quadrini, con sede legale in Via San Giuseppe, 1 - 03036 ISOLA DEL LIRI (FR)



*e nei 1. Pelouzo  
tutto tipo di  
meccanico del tutto  
che ne sono le  
cause.  
Invece di 18/11/15*

TRIBUNALE DI CASSINO UNEP  
IL FUNZIONARIO UNEP  
PIZZU'I D.ssa Claudia

## Messaggio di posta certificata

Prot. n° 12251

del 22-07-2016

Il giorno 22/07/2016 alle ore 17:15:57 (+0200) il messaggio "Gatti contro Comune Isola del Liri - Risposta Vostra pec 20.07.2016 - c.a. Dott.ssa Maria Di Pede" è stato inviato da "lucianotamburro@ordineavvocatiroma.org" indirizzato a: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 9B6BCE9D.0042BEC8.132D6523.02BF7203.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 22/07/2016 at 17:15:57 (+0200) the message "Gatti contro Comune Isola del Liri - Risposta Vostra pec 20.07.2016 - c.a. Dott.ssa Maria Di Pede" was sent by "lucianotamburro@ordineavvocatiroma.org" and addressed to: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it  
The original message is attached.

**Message ID:** 9B6BCE9D.0042BEC8.132D6523.02BF7203.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



I - 00195 ROMA - VIA MONTE ZEBIO 32/2 - TEL. (+39) 063243423 (R.A.) - FAX (+39) 063241364

E-MAIL: [giuslav@studiotamburro.it](mailto:giuslav@studiotamburro.it)

I - 20122 MILANO - VIA FONTANA 22 TEL. (+39) 02 45474063 - FAX (+39) 02 45474064

E-MAIL [avv.fiorina@fastwebnet.it](mailto:avv.fiorina@fastwebnet.it)

## ROMA

AVV. LUCIANO TAMBURRO

*Patrocinante in Cassazione*

AVV. CHRISTIANO GIUSTINI (\*)

*Patrocinante in Cassazione*

AVV. CRISTINA TAMBURRO (\*\*\*)

*Dottore di Ricerca Un. Di Bologna*

AVV. CATERINA VOLPI

AVV. ANTONIETTA MARESCHI

AVV. EUGENIO CIPOLLA

AVV. ALESSANDRO VELTRI (\*\*)

*Dottore di Ricerca Un. Di Firenze*

AVV. MARIO NARGI

DOTT.SSA LIVA TAMBURRO

ADMINISTRATIVE ASSISTANTS

DOTT. SSA CHIARA MICOZZI

DOTT. SSA FRANCESCA ROMANA PASQUINI

## MILANO

AVV. ROBERTO FIORINA

(\*) IN CHARGE OF ANGLO-AMERICAN  
RELATIONS(\*\*) RELACIONES CON PAISES  
HISPANOHABLANTES(\*\*\*) RELATIONS AVEC LES PAYS  
FRANCOPHONES

IN - HOUSE CONSULTANTS

AVV. PROF. SILVANO PICCININNO

*Patrocinante in Cassazione*

DOCENTE MASTER DI.S.SS UNIVERSITA'

EUROPEA DI ROMA

DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

AVV. FEDERICO MARIA MONGIELLO

DIRITTO PENALE DI IMPRESA E DEL LAVORO

AVV. ENRICA PERUSIA

DIRITTO BANCARIO E SOCIETARIO

PROT. N° 12251

del 22-07-2016

Roma, 22 luglio 2016

Racc. a/r

anticipata via PEC e via FAX

[servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it](mailto:servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it)[\[posta-certificata@telecompost.it\]](mailto:posta-certificata@telecompost.it)Spett.le Comune di Isola del Liri  
in persona del Sindaco p.t.  
Dott. Vincenzo Quadrini  
Via S. Giuseppe, 1  
03036 Isola del Liri (FR)

Alla c.a. Dott.ssa Maria Di Pedè

OGGETTO: Gatti Lucia / Comune Isola del Liri

Sentenza Trib. Cassino n. 462/2015, pubbl. 16.09.2015

Atto di precetto notificato al Comune in data 23 maggio 2016

Vs. PEC del 20/07/2016 e proposta piano di rateizzazione triennale ex art. 194.2  
TUELIn nome e per conto della Sig.ra Lucia Gatti, che ci ha conferito relativo  
incarico, riscontriamo la Vs. Comunicazione dello scorso 20 luglio 2016,  
pervenutaci via PEC.La nostra cliente si è dichiarata disponibile ad accettare, proprio malgrado,  
il prospettato piano di rateizzazione triennale delle somme spettanti, come da  
precetto, notificato al Comune di Isola del Liri lo scorso 23 maggio 2016, di cui alla  
sentenza in oggetto, per la somma totale di Euro 77.893,61 (euro  
settantasettemilaottocentonovantatre//61), oltre interessi e rivalutazione  
successivamente maturandii, come per legge e spese di notifica.

# STUDIO LEGALE TAMBURRO

www.studiotamburro.it

I - 00195 ROMA - VIA MONTE ZEBIO 32 TEL. (+39) 063243423 (R.A.) - FAX (+39) 063241384

E-MAIL: giuslav@studiotamburro.it

I - 20122 MILANO - VIA FONTANA 22 TEL (+39) 02 45474063 - FAX (+39) 02 45474064

E-MAIL avv.fiorina@fastwebnet.it

Resta inteso che, con il pagamento della terza ed ultima rata, dovranno essere calcolati e corrisposti anche gli interessi e rivalutazione di legge, successivi al precetto e maturandi fino al saldo.

Occorre precisare che, l'accettazione del prospettato piano di rateizzazione, riguarda unicamente le modalità di pagamento del dovuto, restando salvo ogni diritto in favore della sig.ra Gatti, non valendo la presente ai fini transattivi, né implicando alcuna rinuncia ad alcuno dei diritti della cliente.

Resta, altresì, inteso che i pagamenti verranno effettuati, in tre rate:

- la prima entro il 30 settembre 2016, pari ad un terzo della somma precettata, ovvero pari ad euro 25.964,536;
- la seconda rata entro il 30 settembre 2017, pari al secondo terzo della somma precettata, ovvero pari ad euro 25.964,536;
- la terza rata entro il 30 settembre 2018, pari all'ultimo terzo dovuto della somma precettata, ovvero pari ad euro 25.964,536, oltre agli interessi e rivalutazione di legge maturandi, fino al saldo e spese di notifica del precetto.

Con riserva, in favore della sig.ra Gatti, laddove non vengano rispettati i termini di cui sopra, di dichiarare il Comune decaduto dal beneficio del termine, di agire per l'intero residuo in unica soluzione e di intraprendere ogni opportuna azione a tutela dei suoi diritti, ivi inclusa quella esecutiva.

Ricordiamo, al riguardo, che anche il decorso di interessi e rivalutazione e la maturazione di ulteriori spese giudiziarie, in caso di inesatto o mancato pagamento, costituisce danno erariale per le correlative responsabilità personali.

Distinti saluti

Avv. Luciano Tamburro *avv. per*

Avv. Caterina Volpi

Firmato da:  
Luciano Tamburro

Motivo:

Data: 22/07/2016 17:07:24

Commissione bilancio del 1- Agosto 2016 ORE 12:00  
Il giorno del 1 Agosto a seguito di regolare  
convocazione a mezzo messo comunale si è riunita  
la commissione bilancio per discutere del presente  
o.d.g. emanata dalla convocazione e successive  
integrazioni da qui intenzionalmente integralmente  
riportati e trascritti. Sono presenti i consiglieri  
comunali Pierluigi Romano e Maura Modeni  
e altri presenti l'onorevole al bilancio Angelo  
Loringi. Convalidata la presenza del numero  
legale si delibera aperta la seduta.  
L'assessore al bilancio illustra le deliberazioni  
di cui all'odg. - la commissione si

riserva ogni ~~successo~~ volontaria in nome  
di consiglio - la notte si svolge alle  
ore 17:30 -

IP / Pasquale  
Luca Plessel.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Vincenzo D'Orazio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Ettore Salvati

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it) - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno - 4 AGO. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li - 4 AGO. 2016


Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Ettore Salvati

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, - 4 AGO. 2016



Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Salvati

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Salvati